

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2168

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROTTA**

Istituzione del « Fondo Antonio Megalizzi » per favorire lo sviluppo e la diffusione delle emittenti radiofoniche universitarie

Presentata l’11 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Domenico Dolci, lo scrittore che nel 1970 diede vita a Radio libera Partinico, affermava che « il diritto alla comunicazione, alla libertà d’espressione, all’informazione, non vi è dubbio sia determinante allo sviluppo di una società democratica: deve essere garantito attraverso i moderni strumenti audiovisivi che il progresso scientifico e tecnologico mette a disposizione ».

Il 26 marzo 2006 a Firenze nasce l’Associazione degli operatori radiofonici e dei *media* universitari (RadUni). Alcune persone, che da mesi costruiscono legami e condividono esperienze, decidono di essere le promotrici nel nostro Paese della diffusione e del radicamento del modello delle « *college radio* » americane e anglosassoni. Portare in Italia l’esperienza della radiofonia universitaria diventa l’obiettivo dell’associazione. Nei primi anni del 2000 esistevano solo poche radio universitarie, con Siena e Teramo, rispettivamente con la

radio Facoltà di frequenza e con Radio-Frequenza, a fare da apripista. Strutturate e complete, trasmettevano nel *web* e in *simulcasting* in formato radio (FM). Facoltà di frequenza è, inoltre, la prima *web* radio universitaria italiana, *on-line* dal 2000 e in *simulcasting* dal 2001. Dal 2004, Verona con FuoriAulaNetwork e le realtà di Padova (RadioBue), Pavia (PaviaLiveU) e Trento si aggiungono nel panorama delle radio universitarie italiane. In queste città, gruppi di studenti, dopo aver mosso i primi passi anche in radio locali, sognavano di aprire una propria *web* radio d’ateneo.

Nel 2006, diciotto persone — tutti studenti o giovani professionisti — si danno appuntamento a Firenze e danno vita al primo raduno nazionale delle radio universitarie. L’Associazione RadUni nasce come sede di confronto fra ragazzi che iniziavano carriere nei settori di comunicazione di alcuni atenei e studenti attivi in progetti sperimentali, verso la radicazione del fe-

nomeno delle radio legate a corsi di laurea. Piccoli laboratori trovano spazio grazie alla semplificazione delle tecnologie e al relativamente basso costo dei materiali necessari. Ma è attraverso l'interazione con il settore privato e poi con le istituzioni sovranazionali e con i circuiti delle nazioni europee, che l'associazione RadUni inizia la sua trasformazione, consolidando la sua struttura e le sue attività.

Le radio universitarie e gli enti a cui queste fanno riferimento sono realtà affermate in tutti i continenti. Negli USA sono una rete consolidata così comune da essere ormai non solo rilevabile nella letteratura di settore, ma anche un fenomeno sociale descritto in numerosi film e *fiction* televisive oltre che nella documentaristica: queste radio sono megafoni della cittadinanza. In Europa si è avuto, invece, uno sviluppo più tardivo ma istituzionalizzato, maggiormente favorito dove vi è una gestione delle frequenze che privilegia il servizio pubblico e l'accessibilità del cittadino e degli enti *no profit* ad esso. Come ad esempio in Francia, dove il circuito *Radio Campus France* riceve un sostegno diretto, economico e strutturale, dai Ministeri competenti e si deve occupare di comunicazione sociale, diffusione della lingua e della cultura francesi ed espressione del vario panorama associativo, non solo universitario, esistente. Come in Spagna, dove il circuito ARU è un consorzio dei docenti afferenti allo stesso tipo di laboratorio presente nei diversi atenei e sviluppato per l'aggiornamento professionale di questi e la formazione accademica dei soli corsi di comunicazione e spettacolo, o nel sottocircuito delle radio universitarie spagnole che sono uno strumento per l'insegnamento a distanza. Altri Paesi ancora, come la Svezia, vedono le radio come gruppi studenteschi e di ricerca, o come la Slovenia, con un singolo ateneo, che istituisce l'unica radio universitaria come canale del servizio pubblico per il *target* giovane.

Comprendiamo, quindi, che un grande punto di discussione e differenziazione è lo scopo primario che viene dato al *medium*: servizio pubblico, vetrina o laboratorio di pratica.

Nel nostro Paese, invece, queste realtà si sono sviluppate, sebbene a partire dallo stesso periodo, in modo estremamente differenziato, sia per funzione che per struttura.

Le radio di questo tipo sono prima di tutto emanazione degli atenei, delle fondazioni e degli enti per il diritto allo studio, ma anche delle amministrazioni locali o delle associazioni di studenti, alunni, docenti e personale tecnico amministrativo e ausiliario. Insomma, un universo complesso ma estremamente rappresentativo della realtà nazionale, delle differenze territoriali, della diseguità di risorse e del livello della didattica dei poli, ma soprattutto una fotografia dell'interazione fra popolazione accademica e territorio.

Una radio universitaria può realizzarsi con diversi metodi, stili e peculiarità tecniche e stilistiche, ma in tutti i casi uno dei punti di maggior comunione è riferirsi a un *target* molto specifico: quella popolazione accademica che attiva l'ateneo di riferimento.

Questa proposta di legge ha l'obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo e la diffusione delle emittenti radiofoniche costituite negli atenei italiani e negli istituti di formazione superiore poiché si tratta di importanti laboratori didattici collegati a un corso di studi, nonché, altrettanto spesso, di luoghi fertili per un'attività di partecipazione alle iniziative universitarie, di sostegno alla comunicazione dell'identità fino ad essere un fulcro comunitario dove lo studente in formazione raccoglie non solo esperienza professionale ma affina le proprie competenze relazionali e impara il concetto di cittadinanza attiva.

Purtroppo, nonostante l'attuale momento storico, quello che era un sostegno importante delle istituzioni in queste attività si è notevolmente contratto. Uno dei rischi è quello che i laboratori radiofonici vengano percepiti come di secondario interesse e sempre meno sostenuti se non viene dato un reale servizio di interesse all'istituzione universitaria. I laboratori legati ai corsi di laurea si limitano alla generazione di salutarci *podcast*. Le emanazioni degli uffici comunicazione vengono riassorbite per so-

stenero un lavoro più oneroso quale quello delle produzioni « *smart video* ». Le associazioni di persone subiscono il peso della crescente burocrazia e tutti questi soggetti sono sottoposti a una « concorrenza sleale » o a uno « sfruttamento » dei propri contenuti da parte di aggregatori di *streaming* o di contenuti sul *web* (*tunein*, *spreaker*, ma gli stessi *social media*). Diventa sempre più difficile per gli operatori radiofonici universitari tutelare il proprio operato, ma anche, e soprattutto, rimanere in regola con le normative nazionali ed europee.

In tal senso, la presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce che allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso una convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo denominato « Antonio Megalizzi ».

All'articolo 2 si definisce la radio universitaria come il laboratorio, lo strumento o il *media* di un ateneo o di un organismo formativo finalizzato allo sviluppo culturale, formativo ed educativo, al coinvolgimento studentesco e, in particolare, intende promuovere la ricerca e la sperimentazione sulla radio, riconoscendo e valorizzando l'autonomia di questo mezzo di comunicazione all'interno del panorama dei *mass media*. Sono radio universitarie le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, le reti associative, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, i laboratori universitari e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo strumento della radio in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, ovvero di mutualità o di produzione o scambio di beni o di servizi, iscritti in un registro istituito e gestito dall'Associazione RadUni e operanti all'interno del settore universitario e studentesco.

Il termine oggi diventa di più ampio significato allargandosi alle produzioni in-

dirizzate ai *social media*, alla radiovisione e a quei prodotti ibridi tipici dell'interazione fra *medium* canonico e *web*. Questo modello di *media*, che va adattato al proprio « *campus* » e alla propria popolazione per stile e formato, riesce ad agire in maniera positiva facendosi vettore di comunicazione istituzionale, promozionale e di servizio, creando *engagement*. Inoltre, le radio universitarie danno spazio alla comunicazione sociale e alla diffusione della musica locale, che in tal modo ampliano il loro pubblico e attirano una grande attenzione. Ma ancora più importante è il grande ruolo che questi *media* possono giocare nell'ambito della divulgazione scientifica e della comunicazione della ricerca. Un grande interesse, infatti, viene posto su questa tematica. Il *medium* universitario è capace di rendere fruibile a diversi soggetti quello che è il duro lavoro realizzato dalle università e dai centri di ricerca. La possibilità di « tradurre » in formato *smart* ed ergonomico la divulgazione viene dalla grande capacità di questi laboratori di sperimentare e mettere in sinergia diverse competenze, utilizzando il microfono per connettersi con un pubblico più largo. Il risultato è quello di una comunicazione più leggera ma altrettanto attendibile e curata. L'interazione dei vari attori di una popolazione universitaria è infatti fondamentale per la previsione di uno strumento poliedrico ma solido.

Il Fondo è intitolato alla memoria di Antonio Megalizzi, un giovane giornalista radiofonico, assassinato a Strasburgo nel dicembre 2018 da un suo coetaneo nel corso di un attacco terroristico. In un articolo uscito recentemente si racconta che facesse sentire agli amici un audio con la voce di un bambino che diceva: « A me piace fare le domande, chiedere cose ». La voce era la sua da piccolo. Da adulto ha realizzato il suo sogno di fare domande, diventando un *reporter*, e ha deciso di raccontare l'Europa unita che per lui non era una zavorra, ma una speranza, un sogno e una grande opportunità. Megalizzi voleva raccontare il sogno europeo alle nuove generazioni, convincerli della grande occasione che l'Europa rappresenta per ognuno

di loro e lo faceva attraverso i canali di Europhonica, un *format* radiofonico, che coinvolge università italiane, spagnole, tedesche, portoghesi e francesi e che racconta l'Europa politica e sociale dal punto di vista dei ragazzi e degli studenti universitari, dei nativi europei. Per onorare la sua memoria e il suo lavoro, per mantenere

attuale il messaggio di amore, solidarietà e fratellanza di cui la sua vita è stata testimonianza, si intitola il Fondo alla sua memoria affinché la sua eredità possa trasformarsi in un'opportunità per altri giovani come lui che sognano di fare i giornalisti, gli *speaker* o i comunicatori del servizio pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Trasmissione radiofonica universitaria)

1. Ferme restando le disposizioni del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso la previsione di una convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo Antonio Megalizzi, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per radio universitaria si intende, il laboratorio, lo strumento o il *media* di un ateneo o di un organismo formativo finalizzato allo sviluppo culturale, formativo ed educativo nonché al coinvolgimento degli studenti e alla promozione della ricerca e della sperimentazione radiofoniche, la cui autonomia è riconosciuta e valorizzata nell'ambito dei *mass media*.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate radio universitarie le emittenti radiofoniche promosse e gestite da organizzazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale, da imprese sociali, comprese le cooperative sociali, da reti associative, da associazioni riconosciute o non

riconosciute, da fondazioni, da laboratori universitari e dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o di servizi, ovvero di mutualità o di produzione o scambio di beni o di servizi, e iscritti nel registro di cui al comma 5, operanti all'interno del settore universitario e studentesco.

3. Ai fini della presente legge, non sono considerati radio universitarie le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche e religiose, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

4. Le radio universitarie possono esercitare attività diverse e avere finalità differenti da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia istituita dall'articolo 97 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5. Le radio universitarie sono iscritte in un registro istituito e gestito dall'Associazione degli operatori radiofonici e dei *media* universitari (RadUni) registrata presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e pubblicato nel sito *internet* della stessa Associazione.

6. Con cadenza annuale, l'Associazione RadUni provvede alla revisione del registro di cui al comma 5, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione a esso, e provvede a trasmettere il medesimo registro alla SIAE, che deve pubblicarlo nel proprio sito *internet* entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore e la funzione sociale delle radio universitarie, della loro capacità di fare rete con l'Associazione RadUni e delle loro attività di volontariato, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le università, gli enti di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0078170